



Roma, li 3 settembre 2019

OGGETTO: SOTTOSCRIZIONE DELL'ACCORDO TERRITORIALE SULLA STAGIONALITÀ PER L'UTILIZZO DEL CONTRATTO A TERMINE NELLE AZIENDE DI ROMA E PROVINCIA

Si comunica che il 2 settembre 2019 la Confcommercio Roma insieme alla Filcams CGIL Roma e Lazio, Fisascat CISL Roma e Lazio e Uiltucs, ha sottoscritto l'Accordo Territoriale per Roma e Provincia in materia di stagionalità per l'utilizzo del contratto a tempo determinato nelle aziende di Roma e Provincia ("Accordo" o "Accordo Territoriale") che applichino il Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro per i dipendenti da aziende del Terziario, della Distribuzione e dei Servizi ("CCNL TDS").

Con questo accordo si è dato seguito alle esigenze delle moderne attività economiche del settore individuando località a prevalente vocazione turistica della Provincia e quelle attività che, all'interno della città di Roma e in determinati periodi dell'anno, sono caratterizzate da andamenti assimilabili a quelli delle attività stagionali che determinino effettivi picchi di lavoro.

I contratti a tempo determinato stipulati nell'ambito del suddetto Accordo Territoriale beneficiano delle agevolazioni normative riconosciute dal Decreto Legislativo n. 81/2015 in materia di causali, *stop and go*, durata massima e numero complessivo di contratti a termine utilizzabili.

In particolare, i contratti a termine stipulati in esecuzione dell'Accordo Territoriale

- possono essere rinnovati o prorogati con lo stesso lavoratore anche in assenze delle causali introdotte col c.d. Decreto Dignità;
- sono esenti dal limite della durata di 24 mesi complessivi previsto per i normali contratti a tempo determinato, senza obbligo di trasformazione in caso di superamento del limite;
- non sono computati nella soglia di utilizzo individuata dalla contrattazione collettiva e dalla legge, offrendo al datore di lavoro la possibilità di stipulare questi contratti senza particolari oneri di verifica;
- possono essere rinnovati senza dover rispettare il periodo di interruzione di 10 o 20 giorni individuato dalla legge a seconda del fatto che il contratto scaduto abbia avuto una durata rispettivamente inferiore o superiore a 6 mesi;



L'accesso e la modalità di fruizione dei benefici normativi dell'Accordo sono determinati dal posizionamento geografico dell'unità produttiva/operativa nella quale si intende procedere con l'assunzione, in particolare:

- nei comuni a prevalente vocazione turistica individuati dall'articolo 1 dell'Accordo, i benefici normativi sono riservati a tutte le imprese rientranti nel campo di applicazione del CCNL TDS e senza alcun vincolo riguardante i periodi dell'anno nei quali è possibile fruire dei vantaggi normativi.
- a Roma e nei comuni non elencati all'articolo 1 dell'Accordo, l'accesso è riservato alle attività economiche indicate nell'articolo 2, comma 1, dell'Accordo ed esclusivamente per i contratti con decorrenza e scadenza, a seconda del settore in cui opera l'impresa, compresi nei periodi di cui al comma 2 dello stesso articolo.

Territorio	Settore	Periodo
Civitavecchia, Prato del Mare, Santa Marinella, Santa Severa, Furbara, Marina di Cerveteri, Ladispoli, Palo Laziale, Marina di San Nicola, Passoscuro, Bocca di Leone di Mare, Fregene, Focene, Fiumicino, Campo Ascolano, Pomezia, Tor San Lorenzo, Marina di Ardea, Colle Romito, Lavinio, Anzio, Nettuno, Ciampino, Ariccia, Genzano di Roma, Velletri, Lariano, Rocca di Papa, Marino, Grottaferrata, Frascati, Marino, Castel Gandolfo, Nemi, Albano Laziale, Tivoli, Bracciano, Anguillara Sabazia, Trevignano Romano, Manziana, Lungolago.	Tutti quelli rientranti nell'ambito di applicazione del CCNL TDS	Periodi dell'anno caratterizzati da incrementi di attività effettivamente assimilabili a quelli delle attività stagionali
Comune di Roma e per i tutti comuni della Provincia non elencati nell'articolo 1	Attività commerciali ubicate nel I e X Municipio della città di Roma	Dal 1° maggio al 30 settembre e dal 1° dicembre al 15 febbraio
	Attività commerciali ubicate anche all'interno di centri commerciali o outlet	Dal 1° luglio al 15 agosto e dal 1° dicembre al 15 febbraio
	Musei, siti archeologici e iniziative socio-culturali, artistiche e sportive;	Dal 1° maggio al 30 settembre e dal 1° dicembre al 15 febbraio
	Giardini zoologici e oasi naturali	Dal 1° maggio al 30 settembre e dal 1° dicembre al 15 febbraio



	Negozi di giocattoli	Dal 1° dicembre al 15 gennaio
	Parcheggi e autorimesse	Dal 1° maggio al 30 settembre e dal 1° dicembre al 15 febbraio
	Attività di noleggio di veicoli a motore e non	Dal 1° maggio al 30 settembre e dal 1° dicembre al 15 febbraio
	Servizi di bus turistici	Dal 1° maggio al 30 settembre e dal 1° dicembre al 15 febbraio

Si precisa che i contratti a tempo determinato a carattere stagionale non riconducibili ai settori, ai comuni o ai periodi dell'anno sopra indicati non integrano il requisito della stagionalità ed espongono il datore di lavoro alle sanzioni, economiche e non, previste dall'ordinamento.

Diritto di Precedenza

L'Accordo prevede che i lavoratori assunti con contratto stagionale a tempo determinato ai sensi dell'Accordo Territoriale che abbiano raggiunto il tetto di 6 mesi di effettivo lavoro, anche per effetto di più contratti stagionali, abbiano diritto di precedenza nelle assunzioni a tempo indeterminato effettuate dal datore di lavoro entro i successivi 12 mesi.

Il diritto di precedenza opera nell'ambito delle assunzioni effettuate per le stesse mansioni svolte in esecuzione dei contratti a termine a carattere stagionale, deve essere richiamato nella lettera di assunzione e si estingue una volta trascorsi 12 mesi dalla cessazione del rapporto di lavoro.

L'esercizio del diritto di precedenza è subordinato alla manifestazione scritta al datore di lavoro entro 3 mesi dalla cessazione del rapporto di lavoro. Al fine di monitorare gli effetti dell'applicazione dell'Accordo territoriale, tale comunicazione deve pervenire all'Ebit Lazio.

Modalità di fruizione del beneficio e limiti

Nella lettera di assunzione devono essere inseriti i riferimenti dell'Accordo Territoriale e copia della stessa deve essere inviata a EBIT Lazio al fine del monitoraggio dell'applicazione,

L'accordo può essere applicato da imprese

- non rientranti nel campo di applicazione dell'elenco allegato al Decreto del Presidente della Repubblica 7 ottobre 1963, n. 1525;



- che applichino e rispettino integralmente il CCNL per i dipendenti da aziende del Terziario, della Distribuzione e dei Servizi sottoscritto da Confcommercio con FILCAMS – CGIL, Fisascat – CISL e UILtucs;
- in regola nell'ambito dell'iscrizione, del mandato di rappresentanza e della posizione contributiva con Confcommercio Roma (articolo 257, Sezione V, CCNL TDS);
- in regola con il versamento dei contributi obbligatori per il finanziamento degli Enti Bilaterali
- che versino regolarmente i contributi obbligatori in favore dell'Assistenza Sanitaria;
- che non stipulino contratti a chiamata (lavoro intermittente) nei periodi in cui è possibile stipulare contratti a temine stagionali indicati dall'art. 2, comma 2, dell'Accordo Territoriale;

A tal fine le aziende devono inviare, attraverso l'Allegato 1 dell'Accordo Territoriale, a Confcommercio Roma ed EBIT Lazio l'adesione all'Accordo con la quale dichiareranno di essere in regola con i requisiti di cui sopra.

L'Accordo, inoltre, riconosce alle imprese che non rientrano nell'ambito di applicazione degli articoli 1 e 2 dell'Accordo la facoltà di inoltrare a EBIT Lazio specifica istanza al fine di richiedere l'estensione normativa dell'accordo.

Le imprese che intendono stipulare contratti a tempo determinato ai sensi dell'Accordo territoriale nel Comune di Roma o nei Comuni non a prevalente vocazione turistica, non potranno utilizzare contratti a chiamata nei periodi in cui è possibile stipulare contratti stagionali.

Le imprese devono informare i lavoratori circa l'applicazione dell'Accordo Territoriale

Si precisa, inoltre, che nelle aziende ove siano costituite RSA/RSU, la fruizione dei benefici normativi è subordinata alla ratifica da parte delle stesse rappresentanze sindacali da comunicarsi all'azienda entro 5 giorni dalla richiesta. Decorso tale termine senza che sia stata comunicata la ratifica, l'azienda e/o le RSA/RSU chiederanno l'attivazione di un confronto presso la sede di Confcommercio Roma che dovrà esaurirsi entro 15 giorni dalla richiesta e che coinvolgerà le parti sottoscrittrici dell'Accordo.

L'Accordo Territoriale sottoscritto, in virtù della espressa natura sussidiaria ma non sostitutiva, non impatta sugli eventuali accordi di secondo livello in materia precedentemente siglati dalle aziende.



CONFCOMMERCIO
IMPRESE PER L'ITALIA

ROMA

AREA POLITICHE DEL LAVORO E WELFARE

Per ogni informazione e/o chiarimento circa l'applicazione dell'accordo (adesione e dei vantaggi collegati, ecc.) le aziende possono contattare ai seguenti recapiti:

Area Politiche del Lavoro e Welfare di Confcommercio Roma

Tel. 06.68437.221/290/333/328

E-mail sindacale@confcommercioroma.it

Responsabile Area Politiche del Lavoro e Welfare
(dott. Mario Gentiluomo)